



# COMUNE DI SANTA BRIGIDA

PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA**

Deliberazione N. 8 del 18-04-2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza Ordinaria - di Prima convocazione – seduta Pubblica**

**Oggetto: CONFERMA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO T.A.R.I. 2022-2025 E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2023.**

L'anno **DUEMILAVENTITRE** il giorno **DICIOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **19:15**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>Manuel Rossi</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Arianna Invernizzi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Pietro Regazzoni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Graziano Rivellini</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Enio Rossi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Gilles Santi</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Giambattista Borsotti</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Matteo Bottagisi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Claudia Cittadini</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Claudia Paleni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Giuliano Galizzi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ivano Rinaldi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Ing. Manuel Rossi - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
AI SENSI DELL'ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000**

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla deliberazione di cui all'oggetto attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.

Santa Brigida, 18-04-2023

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Ing. Manuel Rossi**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 147 BIS E 153  
DEL D.LGS 267/2000**

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Santa Brigida, 18-04-2023

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Ing. Manuel Rossi**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 in data 05.09.2014, da ultimo modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 01.02.2022;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei

rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'MTR-2 considera i costi fino al “cancello” degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il *tool* (applicativo) allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n.147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che *“651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

RILEVATO inoltre che il successivo comma 652, prevede che *«Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o*

*sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis.»;*

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell' 8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022 - 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs n. 116/2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021 dell'ARERA;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/r/rif in materia di *“Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* e il relativo allegato a Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);

RITENUTO di individuare nello schema 1 “livello qualitativo minimo” il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A “TQRIF” della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2” il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione

dei rifiuti prevedendo, in particolare, che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente, il quale deve assicurare nel procedimento di validazione adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio Lombardo non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C.n. 12 del 10.05.2022 avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO T.A.R.I. 2022-2025 E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022”;

VISTO l'allegato “*Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI*” relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2” predisposto sulla base del “PF grezzo” elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio svolto direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	110.480,00	111.692,00	112.044,00	112.737,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

	2022	2023	2024	2025
Totale Quadro Tariffario	109.400,00	111.557,00	111.909,00	112.602,00
Parte Variabile	70.221,00	71.449,00	71.449,00	71.449,00
Parte Fissa	39.179,00	40.108,00	40.460,00	41.153,00

RITENUTO per quanto sopra di potere confermare il “*Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI*” risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2”;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'area Unica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

PRESO atto che il verbale della presente deliberazione è conservato agli atti su supporto audio;

TUTTO CIO' premesso e considerato

CON L'ASSISTENZA del Segretario Comunale in ordine all'oggetto, alle finalità e alla procedura del presente atto, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti n. 7 e votanti n. 7 che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

### **DELIBERA**

DI PRENDERE ATTO e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI CONFERMARE l'allegato Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2022-2025, già' approvato con la deliberazione di C.C.n. 12 del 10.05.2022 avente ad oggetto APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO T.A.R.I. 2022-2025 E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2022", predisposto in base ai criteri citati in premessa e composto dalla seguente documentazione costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:

- a) Piano economico finanziario PEF 2022-2025;
- b) Relazione di accompagnamento;
- c) Dichiarazione di veridicità;
- d) Atto di validazione;

DI INDIVIDUARE nello schema 1 "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif.;

DI TRASMETTERE copia del presente atto e relativi allegati, all'ARERA ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2";

DI APPROVARE le seguenti tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per l'anno 2023:

### **TARIFFE UTENZE DOMESTICHE**

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
---

Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzional e di produttività (per attribuzione parte variabile)	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa variabile</b>
1 .1	Un componente	8.243,27	<b>0,84</b>	105,19	<b>1,00</b>	<b>0,347538</b>	<b>32,082743</b>
1 .2	Due componenti	57.039,29	<b>0,98</b>	920,91	<b>1,80</b>	<b>0,405461</b>	<b>57,748939</b>
1 .3	Tre componenti	3.490,76	<b>1,08</b>	38,62	<b>2,30</b>	<b>0,446834</b>	<b>73,790311</b>
1 .4	Quattro componenti	3.083,01	<b>1,16</b>	32,28	<b>3,00</b>	<b>0,479933</b>	<b>96,248231</b>
1 .5	Cinque componenti	119,25	<b>1,24</b>	2,02	<b>3,60</b>	<b>0,513032</b>	<b>115,497878</b>
1 .6	Sei o piu' componenti	128,75	<b>1,30</b>	0,98	<b>4,10</b>	<b>0,537856</b>	<b>131,539250</b>
1 .7	Magazzini e locali di deposito, autorimesse, posti	22.050,59	<b>0,98</b>	765,53		<b>0,405461</b>	

## TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<b>Tariffa fissa</b>	<b>Tariffa variabile</b>
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	2.308,00	<b>0,51</b>	<b>4,20</b>	<b>0,114612</b>	<b>0,492014</b>
2 .6	Alberghi senza ristorazione	375,00	<b>0,80</b>	<b>6,55</b>	<b>0,179783</b>	<b>0,767308</b>
2 .7	Case di cura e riposo	154,00	<b>1,00</b>	<b>8,19</b>	<b>0,224729</b>	<b>0,959428</b>
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	42,00	<b>0,58</b>	<b>4,78</b>	<b>0,130343</b>	<b>0,559959</b>
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	491,00	<b>1,11</b>	<b>9,12</b>	<b>0,249450</b>	<b>1,068374</b>
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	67,00	<b>1,52</b>	<b>12,45</b>	<b>0,341589</b>	<b>1,458472</b>
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra)	440,00	<b>1,04</b>	<b>8,50</b>	<b>0,233719</b>	<b>0,995744</b>
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	439,00	<b>1,09</b>	<b>8,92</b>	<b>0,244955</b>	<b>1,044945</b>
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	680,00	<b>4,84</b>	<b>39,67</b>	<b>1,087692</b>	<b>4,647196</b>
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	387,00	<b>3,64</b>	<b>29,82</b>	<b>0,818016</b>	<b>3,493304</b>
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	414,00	<b>2,38</b>	<b>19,55</b>	<b>0,534857</b>	<b>2,290211</b>

### DI DARE ATTO:

- che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
- che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2023;

DI DARE ALTRESÌ ATTO che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5% con Delibera di Presidente;

DI TRASMETTERE copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

## **Indi IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante la necessità di provvedere con urgenza con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato:

- voti favorevoli n. 7,
- voti contrari n. 0,
- astenuti n. 0, legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 7 e votanti n. 7

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Manuel Rossi

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Invernizzi Arianna

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Ivano Rinaldi

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per quindici giorni consecutivi dal 16-05-2023 al 31-05-2023.

Santa Brigida, 16-05-2023

Il Messo Comunale  
F.to Domenica Quarteroni

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134, 3° comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data \_\_\_\_\_.

Il Segretario Comunale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Santa Brigida, 16-05-2023

Il Segretario Comunale

Dott. Ivano Rinaldi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93